



Verbale di assemblea

ASSEMBLEA STRAORDINARIA- 2° CONVOCAZIONE

L'anno 2019 il giorno Martedì 16 del mese di Aprile alle ore 20:30 presso Sala Vimini Oratorio Sant'Arialdo in Via Postumia nr.2 a Baranzate (MI), previo avviso telematico inviato in data 05 Aprile 2019, si è riunita la seconda assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto.
- 2) Presentazione e discussione progetti / attività 2019.
- 3) Varie e eventuali.

Sono presenti del Consiglio Direttivo:

- Roberto Cancedda, in qualità di presidente dell'associazione;
- Simona Neotti, in qualità di Vice Presidente;
- Marta Manni, in qualità di segretaria/tesoriera.

A norma dell'art.12 dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Sig. Cancedda Roberto il quale, constatato che sono presenti n. 10 soci aventi diritto al voto su n.138 soci iscritti, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la Sig.ina Marta Manni.

I soci presenti sono i seguenti:

- Turcato Martina
- Manni Marcello
- Manni Graziano
- Fomia Maria Cristina
- Raso Giorgia
- Stefano Bertolotti
- De Venuto Anna
- Cancedda Luciano
- Medina Cristina
- Medina Andrea



2016-17-18

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno. In particolare provvede alla lettura delle proposte di modifica redatte dal Consiglio direttivo.

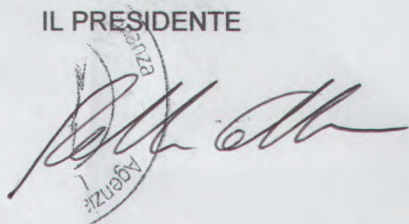
I soci aventi diritto deliberano in merito, con 10 voti favorevoli su 10.

Dichiarano di essere favorevoli alla modifica dello statuto e alle attività intraprese dall'associazione.

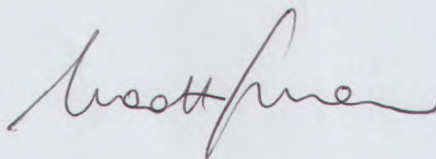
Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'assemblea viene sciolta alle ore 22:00.

"La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017".

IL PRESIDENTE

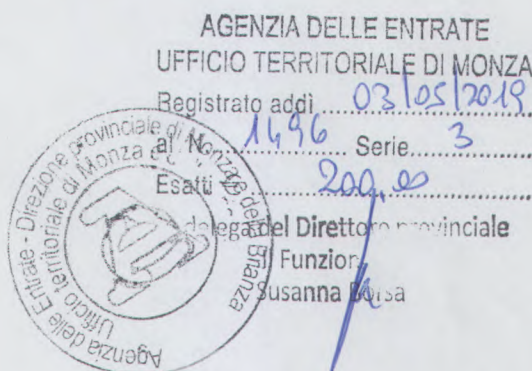


IL VICEPRESIDENTE



IL SEGRETARIO

Marta Mauri





IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

AGENZIA DELLE ENTRATE

2014



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "2NOVE9 ASSOCIAZIONE VITTIME INCIDENTI STRADALI - APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "2NOVE9 Associazione Vittime Incidenti Stradali - Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "2NOVE9". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Camparada (MB) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - l'assistenza e la tutela delle vittime di incidenti stradali, dei loro famigliari e/o degli aventi diritto;
 - l'assistenza e la tutela delle vittime di errori medici, chirurgici e ospedalieri ed in generale di episodi di malasanità, dei loro famigliari e/o degli aventi diritto.
 - l'implementazione e lo sviluppo di attività di prevenzione incidenti con il fine di ridurre il numero delle vittime per gli stessi
 - la realizzazione e lo sviluppo di accessori che possano facilitare le segnalazioni di emergenza o reperimento informazioni mediche della vittima della strada da parte di forze dell'ordine e personale sanitario.
 - la segnalazione delle strade pericolose, con annesse attività di informazione ed azioni di coinvolgimento della cittadinanza nonché di sindacato ispettivo per l'ottenimento della risoluzione delle problematiche infrastrutturali riscontrate dagli enti o dagli utenti della strada.
 - la creazione di supporti "low cost" per motocicli al fine di garantire la mobilità dell'utente della strada diversamente abile sulle due ruote
 - lo sviluppo e la promozione di attività sportive e di genere, per garantire un più facile inserimento della vittima di incidenti nel tessuto sociale a seguito di sinistro.
 - la promozione e l'informazione inerente a tecnologie salva-vita riferite a supporti o presidi di sicurezza attiva/passiva installati sui veicoli o motoveicoli, nonché abbigliamento o accessori tecnici per il trasporto dell'utente della strada sui mezzi di locomozione.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare l'associazione si propone di:

U

[illegible]

- a) assistere gratuitamente le vittime di incidenti, infortuni ed errori professionali nel campo medico e legale sia direttamente sia tramite professionisti convenzionati;
- b) favorire lo scambio di esperienze ed informazioni fra gli associati;
- c) promuovere eventi, campagne di informazione e sensibilizzazione a favore delle vittime di incidenti;
- d) organizzare conferenze e seminari di formazione; realizzare iniziative di tipo editoriale e artistico;
- e) orientare, selezionare e formare persone che intendano impegnarsi nei programmi dell'associazione;
- f) partecipare a bandi di finanziamento di enti locali, nazionali, europei e internazionali per sostenere interventi a favore dei destinatari dell'attività sociale;
- g) realizzare piccole opere di utilità sociale in ricordo o in memoria delle vittime ed atte a sensibilizzare sul tema delle vittime della strada;
- h) coinvolgere associazioni, aziende, enti nazionali ed internazionali nella partecipazione e nella stesura di progetti innovativi di prevenzione al fine di ridurre i dati statistici inerenti all'incidentalità per tipologia di mezzi di locomozione, cultura o nazione.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

sono ed una delegazione in loco, si va alla alla dell'associazione.

La prima delegazione composta di tre persone di loro scelta viene nominata dal consiglio di amministrazione in occasione del primo convocazione del

l'assemblea. La seconda delegazione composta di tre persone viene nominata dal consiglio di amministrazione in occasione del secondo convocazione del

nel caso degli associati. Il caso di sfiducia il consiglio di amministrazione viene nominato dal consiglio di amministrazione in occasione del terzo convocazione del

2. L'assemblea degli associati ha il compito di approvare il bilancio e di nominare il consiglio di amministrazione e di nominare il presidente del consiglio di amministrazione.

3. La prima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

4. La seconda convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

5. La terza convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

6. La quarta convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

7. La quinta convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

8. La sesta convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

9. La settima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

10. La ottava convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

11. La nona convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

12. La decima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

13. La undicesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

14. La dodicesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

15. La tredicesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

16. La quattordicesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

17. La quindicesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

18. La sedicesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

19. La diciassettesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

20. La diciottesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

21. La diciannovesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

22. La ventesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

23. La ventunesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

24. La ventiduesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

25. La ventitreesima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del

26. La ventiquattresima convocazione della assemblea degli associati deve essere convocata entro il termine di sessanta giorni dalla data della convocazione del



Ministero dell'Interno

Divisione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Ufficio di Amministrazione

Sezione di Amministrazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;



Art. 7 - Diritto di voto dei soci

1. I soci hanno diritto di voto in proporzione alle quote sociali che essi possiedono. Tali quote sono stabilite dall'Assemblea ordinaria e sono riportate nell'Atto costitutivo.

2. La quota sociale è annuale, non è frazionabile, non è restituibile in caso di mancato versamento delle quote sociali e non è soggetta a decadenza o di perdita degli effetti di associazione o di esclusione dal diritto di voto.

3. L'Assemblea ordinaria delibera le quote sociali e le modalità di versamento delle quote sociali, stabilendo ogni forma di discriminazione.

Art. 8 - Diritto di voto dei soci

1. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

2. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

3. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

4. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

5. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

6. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

7. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

8. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

9. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

10. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

11. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

12. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

Art. 9 - Diritto di voto dei soci

1. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

2. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

3. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

4. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

5. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

6. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

7. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

8. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

9. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

Art. 10 - Diritto di voto dei soci

1. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

2. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

3. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

4. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

5. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

6. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

Art. 11 - Diritto di voto dei soci

1. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

2. Il diritto di voto dei soci è esercitato in Assemblea ordinaria o per delega o per procura.

- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso

Assemblea del

termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

ne esecutive e di gestione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, che in carica dura 18 - 24 mesi.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio e di rappresentarlo verso l'esterno.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio, di presiedere la commissione di gestione e di presiedere la commissione di controllo.

Il Presidente ha il compito di approvare il bilancio e di approvare il piano di gestione.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento del Consiglio e di approvare il regolamento della commissione di gestione.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di controllo e di approvare il regolamento della commissione di gestione.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di gestione e di approvare il regolamento della commissione di controllo.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di controllo e di approvare il regolamento della commissione di gestione.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di gestione e di approvare il regolamento della commissione di controllo.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di controllo e di approvare il regolamento della commissione di gestione.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di gestione e di approvare il regolamento della commissione di controllo.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di controllo e di approvare il regolamento della commissione di gestione.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di gestione e di approvare il regolamento della commissione di controllo.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di controllo e di approvare il regolamento della commissione di gestione.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di gestione e di approvare il regolamento della commissione di controllo.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di controllo e di approvare il regolamento della commissione di gestione.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di gestione e di approvare il regolamento della commissione di controllo.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di controllo e di approvare il regolamento della commissione di gestione.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di gestione e di approvare il regolamento della commissione di controllo.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di controllo e di approvare il regolamento della commissione di gestione.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di gestione e di approvare il regolamento della commissione di controllo.

Il Presidente ha il compito di approvare il regolamento della commissione di controllo e di approvare il regolamento della commissione di gestione.

2. Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

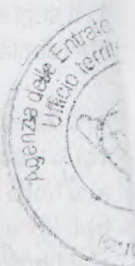
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Art. 19 - Il segretario

Il segretario è scelto tra i soci e ha il compito di assistere il presidente e di rappresentare l'associazione nei rapporti con i terzi.

Art. 20 - Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è formato da soci e ha il compito di amministrare l'associazione e di rappresentare l'associazione nei rapporti con i terzi.

Art. 21 - Il presidente

Il presidente è scelto tra i soci e ha il compito di rappresentare l'associazione nei rapporti con i terzi e di presiedere le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 22 - Il bilancio

Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione e deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.

Art. 23 - Il controllo

Il controllo è esercitato dal consiglio di amministrazione e deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.

Art. 24 - Il regolamento

Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione e deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.

Art. 25 - Il termine

Il termine è stabilito dal consiglio di amministrazione e deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

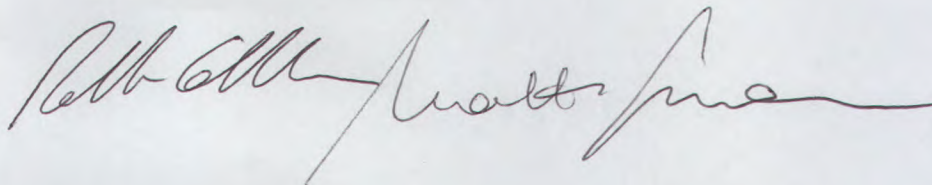
1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Marta Mauri